



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 46

ORDINANZA

n. 9 del 03-08-2026

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., a tutela della salute pubblica, per le disposizioni e divieti da rispettare nella zona interessata dall'incendio avvenuto il 02 agosto 2026 presso lo stabilimento sito in via Val Tiberina n°131 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

L'anno duemilaventisei addì tre del mese di agosto,

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con nota di prot. n. 8718 del 02/08/2026 (Ns. prot. n. 18532 del 03/08/2026) il Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno ha trasmesso la “Segnalazione di fine intervento di rilievo” concernente l'incendio verificatosi il 02/08/2026 alle ore 03:35 presso lo stabilimento della Società “ITALSERVIZI S.R.L.”, ubicato in via Val Tiberina n°131 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) operante nel settore del recupero e trattamento rifiuti e loro riciclo; con la medesima nota informa che la fine dell'intervento è avvenuto alle ore 13:54 del 02/08/2026;
- con nota di prot. n. 73478 del 02/08/2026 (Ns. prot. n. 18500 del 03/08/2026), il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.T. di Ascoli Piceno ha evidenziato che a seguito dell'incendio avvenuto il 02/08/2026 presso lo stabilimento della Società “ITALSERVIZI SRL”, ubicato in via Val Tiberina n°131 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), il personale di vigilanza del U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ha effettuato un sopralluogo ispettivo presso il sito attenzionato, ove ha accertato che l'incendio iniziato intorno alle 03:20 circa come riferito dagli Organi istituzionali coinvolti presenti, era già in via di quasi totale remissione;
- non essendo al momento il Dipartimento di Prevenzione a conoscenza delle sostanze immesse nell'ambiente circostante, né il livello di tossicità delle stesse, chiede ai Sindaci in qualità di massima Autorità Sanitaria Territoriale, in via precauzionale e sempre nel rispetto del principio di minor rischio possibile, l'adozione di Ordinanza Contingibile ed Urgente che preveda quanto di seguito significato:
 - vietare il consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati nell'area interessata dall'incendio e nel raggio di 5 km da parte della popolazione;
 - vietare nella suddetta area il pascolo agli animali da reddito e mantenere gli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento e provvedendo all'alimentazione con prodotti che non siano stati esposti nell'area suddetta inclusi anche gli animali di bassa corte (polli, galline, conigli destinati all'autoconsumo) e il divieto di utilizzo delle uova prodotte da eventuali allevamenti rurali presenti nell'area sia destinati all'autoconsumo che alla cessione diretta;

VISTO che, il Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli Piceno, con la suddetta nota precisa che le indicazioni riportate sono da intendersi valide rispetto alle attuali

condizioni atmosferiche, qualora le stesse dovessero variare verranno suggerite eventuali e successive indicazioni in merito;

DATO ATTO che il parere formulato dall'AST si deve intendere valido fino all'acquisizione dei successivi esiti analitici ufficiali di ARPAM di Ascoli Piceno che permetteranno di rimodulare o revocare le misure sopra indicate;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., che individua tra le competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica in situazioni di emergenza quale quella sopra descritta;

RITENUTO di provvedere alla notificazione del presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Montepiccolo per giorni n. 30 (trenta) consecutivi;

RITENUTO altresì, per le ragioni sopra esposte, necessario adottare il presente provvedimento;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto disposto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., a tutela della salute pubblica, in relazione all'incendio propagatosi presso lo stabilimento della Società "ITALSERVIZI S.R.L.", ubicato in via Val Tiberina n°131 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP):

- il divieto di consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati nell'area interessata dall'incendio e nel raggio di 5 km da parte della popolazione;
- il divieto nella suddetta area il pascolo agli animali da reddito e mantenere gli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento e provvedendo all'alimentazione con prodotti che non siano stati esposti nell'area suddetta inclusi anche gli animali di bassa corte (polli, galline, conigli destinati all'autoconsumo) e il divieto di utilizzo delle uova prodotte da eventuali allevamenti rurali presenti nell'area sia destinati all'autoconsumo che alla cessione diretta;

AVVERTE

- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il controllo della presente Ordinanza avverrà a cura delle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza;
- che le violazioni a quanto disposto con il presente provvedimento comporteranno la denuncia presso l'Autorità Giudiziaria dell'art. 650 del Codice Penale;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla notifica dello stesso, o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- affissa all'albo pretorio di questo Comune per n. 30 (trenta) giorni consecutivi;
- pubblicata sulla home page del sito web istituzionale dell'Ente;
- trasmesso all'Ufficio Stampa per dare la massima diffusione al presente atto;

- trasmessa per i controlli di competenza, al Comando di Polizia Locale, ai Carabinieri di Monteprandone, Questura di Ascoli Piceno - Commissariato San Benedetto del Tronto e, per opportuna conoscenza, al Comune di San Benedetto del Tronto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, alla Prefettura di Ascoli Piceno, al Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli Piceno e al Servizio Territoriale Provinciale di Ascoli Piceno dell'ARPAM.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

f.to Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 03.08.2026 al 02.09.2026.

Li 03.08.2026

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli